

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(40^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1650) (D'iniziativa dei deputati Pedini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 415, 416, 418
ALBARELLO	417
ANGELILLI	418
BONALDI	417
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	418
MAGGIO	416
PELIZZO	416, 418
PIASENTI, relatore	416

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco,

Cornaggia Medici, Darè, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1650) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Migliori, Conci Elisabetta, Radi, Bia-

sutti, Patrini, De Zan, Cavallaro Francesco, Savio Emanuela, Colleselli, Zugno, Miotti Carli Amalia: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta la Commissione ha approvato gli articoli da 1 a 4 ed ha rinviato, dopo lunga discussione, l'approvazione dei due restanti articoli, per consentire al relatore di predisporre una nuova formulazione dell'articolo 5.

Riprendiamo, dunque, la discussione dell'articolo 5, sul quale abbiamo ampiamente ascoltato il pensiero della Commissione.

P I A S E N T I, *relatore*. Signor Presidente, il relatore — tenuto conto delle proposte e delle osservazioni avanzate nell'ultima riunione della Commissione — presenta la seguente, nuova formulazione dell'articolo 5:

« Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

Decadono altresì dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro della difesa, valutate le circostanze, può disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva ».

P E L I Z Z O. Per le ragioni già esposte durante la discussione generale, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nella nuova formulazione proposta dal relatore, della quale è stata data testè lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(È approvato).

M A G G I O. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la nuova formulazione degli articoli approvata dalla Commissione non ha, a mio parere, modificato la sostanza del provvedimento sul quale ho espresso, a nome del mio Gruppo, durante la discussione generale, parere contrario all'ulteriore corso. Persiste pertanto il mio dissenso, e non perchè sia contrario a favorire la nobile iniziativa di assistere tecnicamente i Paesi in via di sviluppo, ma perchè, a mio avviso, si sarebbe potuto trovare un sistema migliore per il fine da raggiungere, senza bisogno di ledere il dettame costituzionale.

Con il disegno di legge in discussione, così come è congegnato, noi costringeremo tra l'altro i giovani animati da spirito pionieristico e da volontà di affermarsi in Paesi in via di sviluppo a rinunciare, per impossibilità di poterlo fare, al perfezionamento della loro preparazione professionale. Si è meditato a sufficienza sulla responsabilità che verrebbe ad essere assunta dallo Stato nell'incanalare incautamente verso Paesi bisognevoli di assistenza giovani sì laureati o diplomati, ma privi di quel perfezionamento pratico, indispensabile per poter rendere apprezzabile la loro opera? Con quale prestigio per l'Italia si possono inviare, ad esempio, in Paesi bisognosi di assistenza, medici appena laureati e, lo ripeto ancora una volta, privi di quell'indispensabile pratica che si acquista non sui banchi della scuola, ma solo dopo un lungo tirocinio ospedaliero?

Permettete che vi racconti un episodio accaduto proprio a me durante la prima guerra mondiale. Mi trovavo allora a riposo, con la mia batteria, in un piccolo villaggio della Carnia, quando mi si presentò la ostetrica del luogo (allora si chiamava levatrice) per invitarmi ad assistere una gestan-

te che in precedenti parti aveva sofferto di gravissime emorragie. Non mi vergogno a confessare che in quel momento fui preso da un vero e proprio terrore perchè, pur avendo conseguito una brillante votazione in ostetricia, non avevo mai assistito ad eventi del genere e, d'altra parte, fin dal quinto anno di medicina mi ero orientato verso la specializzazione in pediatria. Ad ogni modo, non potei sottrarmi alla richiesta, anche perchè ero l'unico medico reperibile sul luogo. Dio fu benevolo con me: il parto avvenne felicemente e non vi furono complicazioni di sorta.

Ho voluto ricordare questo episodio perchè sono veramente preoccupato al pensiero che giovani appena laureati siano inviati in questi Paesi completamente privi della necessaria esperienza, mentre sappiamo che in Italia — tanto per fare un esempio — per poter esercitare la professione di medico condotto si deve superare il concorso, con relativi difficili esami.

E il discorso vale anche per le altre professioni: per gli ingegneri, per i maestri, i quali, senza conoscere la lingua, debbono preparare all'insegnamento i docenti locali. Avremmo dovuto, invece, cercare di risolvere il problema inviando dei veri specialisti: se in un Paese sottosviluppato v'è bisogno di un ostetrico, facciamo in modo che ci vada tale specialista e non un giovane medico che non ha ancora la possibilità e la capacità di esercitare la sua professione.

Molte nazioni, fra le più progredite, al fine di risolvere nel miglior modo possibile tale problema, hanno da tempo favorito il formarsi di specifiche organizzazioni con il compito di reclutare e soprattutto preparare adeguatamente i candidati da destinare ai Paesi sottosviluppati, senza bisogno di ricorrere all'allettamento dell'esonero dal servizio militare. Anche noi potevamo fare altrettanto, dando vita, con l'intervento finanziario dello Stato, alla formazione di scuole speciali o di seminari — come è stato detto nella scorsa seduta dal senatore Arnaudi — che sarebbero serviti a preparare prima e selezionare poi, attraverso esami teorici e pratici, coloro che avessero avuto l'intenzione di portare, là dove necessario, con

spirito di fraternità umana ma soprattutto con alto prestigio e decoro, il contributo del loro sapere e della loro garantita competenza professionale.

Il presente disegno di legge, invece, secondo il mio modesto parere, non affronta nè risolve nella sua ampiezza e nella sua vera finalità l'importante problema, e poichè molte lacune e molte incertezze — ripeto — mi lasciano ancora perplesso, riconfermo il parere negativo del mio Gruppo alla sua approvazione.

A L B A R E L L O . Onorevole Presidente, voterò a favore del disegno di legge perchè mi pare che il contributo che l'Italia si appresta a dare al soddisfacimento delle principali richieste dei Paesi sottosviluppati sia di grande importanza anche sotto il profilo della politica internazionale. Se non risolviamo il problema dei Paesi sottosviluppati, come è già stato detto, anche il problema della pace nel mondo resta compromesso.

Dichiaro poi che voterò a favore del provvedimento anche per un altro motivo. Il disegno di legge, in una certa qual maniera, supera l'obiezione costituzionale per quanto attiene alla prestazione del servizio militare. Voglio dire, cioè, che il dato costituzionale non prescrive tassativamente per tutti i cittadini l'obbligo di compiere il servizio militare, giacchè ci sono delle dispense: quella per i seminaristi — ad esempio — era già un punto a favore dell'obiezione di coscienza. Ora il provvedimento che stiamo per approvare apre finalmente la strada alla presentazione del disegno di legge sulla obiezione di coscienza, già promessoci parecchie volte dal Governo. Anche su tale problema, come è avvenuto oggi, sono sicuro che avremo modo di trovare un punto di accordo onde dare al nostro Paese una legislazione moderna e adatta ai tempi.

B O N A L D I . Il collega senatore D'Andrea ha già espresso, in sede di discussione generale, la sua opposizione su questo provvedimento di legge. Oggi debbo confermare che il parere del mio Gruppo rimane negativo anche nei confronti della nuova formu-

lazione approvata. A parte, infatti, le osservazioni già fatte sul depauperamento di personale tecnico che ne deriverebbe per le nostre Forze armate, avrei ritenuto opportuno sentire il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, nonostante che esso, come ha già detto l'onorevole Sottosegretario, sia facoltativo.

Vi è poi la questione alla quale ha fatto or ora cenno il senatore Albarello. Infatti, mentre all'articolo 1 si concede il rinvio del servizio militare per il periodo di tempo necessario alla prestazione dell'attività nei Paesi in via di sviluppo, nel successivo articolo 4 si dice che al termine di quell'attività può essere chiesta la dispensa dall'obbligo di leva. In tal modo si apre una strada che non potrà più essere interrotta giacché i Ministri interessati, nonostante ne abbiano la facoltà, si troveranno in pratica a non poter negare l'accoglimento delle richieste.

Siamo, pertanto, contrari anche alla nuova formulazione, la quale in realtà sposta i termini del problema e dà il via alla concessione di dispense dall'obbligo militare.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'obiezione avanzata dal senatore Bonaldi, relativa alla mancata richiesta di parere al Consiglio superiore delle Forze armate, riecheggia tutto sommato una proposta già fatta alla Camera dei deputati dall'onorevole Pacciardi. Nella seduta del 17 novembre 1965, la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento approvò a maggioranza una proposta con la quale si rilevava l'opportunità, data l'importanza del disegno di legge e le ripercussioni che poteva avere sull'efficienza tecnica del nostro Esercito, che il Ministro della difesa chiedesse in merito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

Orbene, a seguito di questa proposta (nella quale si faceva riferimento esclusivamente a motivi di opportunità e non ad un dovere per l'Amministrazione) noi facemmo fare studi e ricerche per vedere se esistevano dei precedenti di consultazione del suddetto Consiglio superiore per disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

La risposta fu negativa, per cui, nella seduta del 24 marzo 1966, la stessa Com-

missione della Camera — che in un primo momento aveva manifestato a maggioranza tale esigenza — saputo che non esistevano precedenti di consultazione del Consiglio superiore delle Forze armate in merito a provvedimenti di legge d'iniziativa parlamentare, nè che richieste in tal senso erano state avanzate in casi analoghi dal tempo dell'Assemblea costituente ad oggi, ritenne di modificare il suo precedente punto di vista recedendo dalla posizione precedentemente assunta su iniziativa dell'onorevole Pacciardi, il quale ultimo, tuttavia, rimase convinto dell'esattezza e della giustizia della sua tesi.

Ciò per quanto riguarda l'obiezione sollevata dal senatore Bonaldi. Debbo dire poi, soltanto per assonanza, o forse meglio per dissonanza con alcune considerazioni testè fatte dal senatore Albarello, che il disegno di legge in esame non ha nulla a che vedere con l'istanza filosofica, etico-morale della obiezione di coscienza. Le ragioni di ordine tecnico-militare, oltre che di rispetto della Costituzione, che hanno indotto il Governo ad esprimere il suo assenso su questo provvedimento non accedono in alcun senso al criterio dell'apertura di una strada — quella dell'obiezione di coscienza — che il Parlamento è libero di percorrere quando lo vorrà, ma che costituisce un caso ben diverso, per nulla attinente al disegno di legge d'iniziativa del deputato Pedini.

P E L I Z Z O. Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A N G E L I L L I. Dichiaro di astenermi anche io dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari